

Servizi PCT Comunicazione - Dettaglio

- Polisweb
 - [Consultazione](#)
 - [Notifiche non recapitate](#)
- Documenti ricevuti
 - [Comunicazioni civili](#)
 - [Comunicazioni penali](#)
 - [Storico comunicazioni](#)
- Messaggistica
 - [Scrivi](#)
 - [Ricevuti](#)
 - [Cestino](#)
 - [Bozze](#)
 - [Spediti](#)
- Deposito atti
 - [Redattore atti](#)
- Ricerca reginde
 - [Ricerca per Cod. Fiscale](#)
 - [Ricerca per Indirizzo PEC](#)
 - [Ricerca per Nominativo](#)
 - [Ricerca Ente](#)
- Altro
 - [Logout](#)

Dati ricavati da Polisweb PCT

Parti:

- MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE rappresentato/a da AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI NAPOLI . (Convenuto Secondario)
- ROSALBA + ALTRI TASSARI rappresentato/a da PARISI CARMELA (Attore Principale)
- GIACOMO ESPOSITO rappresentato/a da PARISI CARMELA (Attore Secondario)
- FRANCESCA ESPOSITO rappresentato/a da PARISI CARMELA (Attore Secondario)
- SCUOLA MEDIA STATALE MICHELANGELO + 1 rappresentato/a da AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI NAPOLI . (Convenuto Principale)
- CHARTIS EUROPE rappresentato/a da MARINIELLO GIANCARLO (CC)

Dati ricavati dal file ricevuto

Oggetto: DEPOSITO SENTENZA - PUBBLICAZIONE
 Numero: 16848/2009/CC
 ruolo:
 Spedito: 11/02/2015 13:13:06
 Ricevuto: 11/02/2015 13:13:31
 Mittente: 0630490096 - Tribunale Ordinario di Napoli
 Destinatario: ADS80030620639
 Contenuto: -----
 --

Notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. 179/2012
 Sezione: 06

Tipo procedimento: Contenzioso Civile
 Numero di Ruolo generale: 16848/2009
 Giudice: STARACE STEFANIA
 Attore principale: TASSARI ROSALBA + ALTRI
 Conv. principale: SCUOLA MEDIA STATALE MICHELANGELO + 1

Si da' atto che in data 11/02/2015 alle ore 13:13 il cancelliere FRED A MARGHERITA ha provveduto ad inviare al Gestore dei Servizi Telematici, al sistema di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia per il successivo inoltro all'indirizzo di posta elettronica ads.na@mailcert.avvocaturastato.it della parte . AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI il seguente messaggio di posta elettronica certificata cui risultano allegati i documenti che nel registro di cancelleria sono associati a:

17/02/2015-18612 A
 ADS(Napoli)
 Scadenza 23/06/2015
 CT 11889/2009
 AVV. FERRI ALESSANDRO

Data Evento: 11/02/2015

Tipo Evento: EVENTI FASE DECISORIA

Oggetto: DEPOSITO SENTENZA - PUBBLICAZIONE

Descrizione: DEPOSITATA (PUBBLICATA) SENTENZA N. 2060/2015
(ESITO N/A)

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 11/02/2015 13:13

Registrato da FREDA MARGHERITA

--

Allegato: [27753006s.pdf.zip](#)**Utente incaricato:** *SALERNO COLOMBA*[« Ritorna all'elenco](#) [Inoltra](#) [Scarica l'originale](#)Autorizzazione a operare come Punto di Accesso del Processo Telematico rilasciata dal Ministero di Giustizia in data
19/11/2007

©2014 Lextel S.p.A. - Tutti i diritti sono riservati

Utente: SALERNO COLOMBA [SLRCMB53C64H894C]

17/02/2015-18612 A

ADS(Napoli)

Scadenza 23/06/2015

CT 11889/2009

Avv. FERRI ALESSANDRO

TRIBUNALE DI NAPOLI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli – sezione VI civile - in persona del giudice monocratico, dott.ssa Stefania Starace, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 16848/2009 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni, riservata in decisione all'udienza del 03.10.2014, e vertente

TRA

Tassari Rosalba e Esposito Giacomo, nella qualità di rappresentanti legali della figlia minore **Esposito Francesca**, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Carmela Parisi, in Napoli alla Vico Spezzano n. 9, che li rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto introduttivo del giudizio

attori

E

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., e **Scuola Media Statale "Michelangelo"**, in persona del suo dirigente p.t., entrambi rappresentati e difesi ope legis dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale sono elettivamente domiciliati in forza di legge alla Via Diaz n. 11

convenuti

E

Chartis Europe (già AIG Europe s.p.a), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Mariniello in virtù di procura in calce alla chiamata in causa

terza chiamata in causa

CONCLUSIONI Come da verbale dell'udienza del 03.10.2014 da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.



RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione, ritualmente notificato, Tassari Rosalba ed Esposito Giacomo, in qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore Esposito Francesca convenivano innanzi il Tribunale di Napoli, la Scuola Media Statale "Michelangelo" e il Ministero della Istruzione, Università e Ricerca, al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti dalla minore il 26-09-2008, quando- giocando a pallavolo nel corso dell'ora di educazione fisica- cadeva a terra procurandosi una lesione al ginocchio. In particolare, gli attori assumevano che i danni subiti dalla figlia fossero addebitabili non solo all'inadempimento da parte dell'insegnante degli obblighi di protezione e vigilanza sullo stesso gravanti nei confronti degli allievi sottoposti ex art. 2048 c.c., ma altresì ad un avallamento nella pavimentazione dei locali adibiti a palestra, che di fatto rendeva gli stessi poco sicuri e non adatti allo svolgimento di attività sportive.

Si costituiva l'Istituto scolastico, che eccepiva in via preliminare il difetto di legittimazione passiva sul presupposto che, avendo gli istanti riferito di una caduta subita dalla minore a causa di un difetto nella pavimentazione dei locali della scuola adibiti a palestra, unico soggetto legittimato doveva ritenersi il Comune di Napoli incombendo sullo stesso ex art. 3 L. n. 23/96 l'onere di provvedere alla manutenzione degli edifici scolastici; deduceva, altresì, l'infondatezza nel merito della domanda e chiedeva di essere autorizzato a chiamare in garanzia la Chartis Europe (già AIG Europe), con la quale la Scuola aveva contratto una polizza per la responsabilità civile.

Si costituiva altresì il Ministero della Istruzione, Università e Ricerca che, del pari, eccepiva il difetto di legittimazione passiva ritenendo non sussistenti i presupposti di cui all'art. 61 L. 312/90, che per l'appunto legittimerebbero la sostituzione processuale del Ministero all'insegnante nelle sole ipotesi





ascrivibili "a culpa in vigilando" ex art. 2048 co. II c.c., norma non applicabile nel caso di specie. Contestava, inoltre, la fondatezza nel merito della domanda di cui chiedeva l'integrale rigetto.

Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la Chartis Europe che deduceva, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva non coprendo la polizza contratta con l'istituto scolastico il danno dedotto dagli attori, addebitabile, secondo la prospettazione di questi ultimi, ad un "avallamento" nella pavimentazione dell'istituto scolastico la cui manutenzione era di esclusiva competenza dell'Ente comunale proprietario della struttura; eccepiva, inoltre, la decadenza degli assicurati dal diritto all'indennità per omessa presentazione della denuncia dell'infortunio nei termini previsti dal contratto di polizza e, nel merito, il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.

Ammessa ed espletata prova testimoniale, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 3.10.2014 previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c .

In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Scuola Media Statale "Michelangelo".

Ed invero, premesso che gli istanti intendono far valere la responsabilità della struttura scolastica per omessa vigilanza sulla minore durante l'orario scolastico, vale ricordare che - anche dopo l'estensione della personalità giuridica e della conseguente autonomia ai circoli didattici, alle scuole medie ed a quelle superiori operata dalla L. 59/1997- il personale docente degli istituti scolastici si trova in rapporto organico esclusivamente con l'Amministrazione statale e dunque con il Ministero dell'Istruzione e non con il singolo istituto, ancorché dotato di autonomia, con la conseguenza che, per effetto dell'art. 61 della L. 312/1980, sono riferibili esclusivamente al Ministero della Pubblica istruzione i comportamenti, anche illeciti, posti in essere dagli insegnanti del personale docente.





Sussiste pertanto la legittimazione passiva del solo Ministero nelle controversie relative ad illeciti ascrivibili a “culpa in vigilando” degli stessi docenti, quale che sia il titolo- contrattuale o extracontrattuale- dell’azione, difettando per converso la legittimazione in testa alla singola scuola (Cass. n. 9752/2005 ; n. 10042/2006).

Tale ultima precisazione, e cioè quella per cui la legittimazione passiva del Ministero sussiste nelle controversie ascrivibili a “culpa in vigilando” dei docenti quale che sia il fondamento- contrattuale o extracontrattuale- della relativa responsabilità, consente di ritenere superata quindi anche l’eccezione preliminare sollevata sul punto dal Ministero. Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che *“in tema di responsabilità degli insegnanti di scuola statale, l’art. 61 co II L. 382/1980- nel prevedere la sostituzione dell’Amministrazione salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave nei responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi- esclude in radice la possibilità che gli insegnanti statali siano direttamente convenuti da terzi nelle azioni di risarcimento del danno da “culpa in vigilando”, quale che sia il titolo contrattuale o extracontrattuale dell’azione. Ne deriva pertanto che l’insegnante è privo di legittimazione passiva non solo nei casi di azione per danni arrecati ad un alunno ad un altro alunno (nelle quali sia invocata nell’ambito dell’azione di responsabilità extracontrattuale la presunzione di cui all’art. 2048 co. II c.c.) ma anche nelle ipotesi di danni arrecati dall’alunno a se stesso (ipotesi da far valere secondo i principi della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.) “ (Cass. 9346/2002).*

Passando al merito, ritiene il Tribunale che la domanda di parte attrice nei confronti del Ministero sia infondata e, pertanto, non meriti accoglimento.

Occorre premettere che dal materiale probatorio, emerge con chiarezza che le lesioni riportate dalla minore sono ascrivibili non già alla condotta dei suoi compagni di classe quanto piuttosto alla stessa condotta della Esposito che nel giocare a pallavolo, dopo aver effettuato un salto, metteva un piede in fallo.





Non può quindi ritenersi operante la previsione di cui all'art. 2048 c.c., che, predisponendo un sistema di propagazione della responsabilità dall'allievo, vero autore dell'illecito, all'insegnante, opera nei soli casi di "eterolesioni" provocate dal minore.

Ciò premesso, anche ove non si possa ravvisare una responsabilità degli insegnanti ai sensi dell'art. 2048 c.c., per effetto dell'illecito commesso dal minore affidato alla loro sorveglianza, in relazione alla fattispecie in esame deve farsi richiamo a quanto statuito sul punto dalle Sezioni unite della Suprema Corte con la sentenza del 27 giugno 2002 n. 9346, ove, una volta esclusa all'ipotesi di lesioni auto-procuratesi dal minore la previsione di cui all'art. 2048 c.c., si è ritenuto comunque di potere configurare una responsabilità della scuola di natura contrattuale, venendosi ad instaurare, a seguito dell'accoglimento della domanda di iscrizione dell'allievo e della conseguente ammissione alle lezioni, un vincolo a carattere negoziale.

Posta tale configurazione del rapporto esistente tra allievo e scuola (sia pubblica che privata), in caso di danno subito dallo studente, è destinata ad operare la regola di cui all'art. 1218 c.c. che pone una presunzione di responsabilità a carico del debitore (cfr, sul punto, anche Cass. n. 5067/2010 secondo cui: *"...l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso; e che - quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico - tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti*





dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante").

Pertanto, in tema di ripartizione dell'onere probatorio, al danneggiato basta dimostrare che si è verificato un danno e che l'evento dannoso sia insorto durante l'orario di lezione, competendo invece all'insegnante e alla scuola (rectius al Ministero) offrire la diversa prova che detto evento si è verificato per causa a lei non imputabile.

Ebbene, la natura contrattuale del rapporto dedotto in giudizio pur in mancanza di un'esplicita qualificazione della domanda in tal senso risulta non solo dalla iscrizione e frequentazione della minore presso l'istituto convenuto-circostanza in premessa all'atto introduttivo e comunque non contestata- ma altresì dal fatto che l'infortunio si sia verificato nel corso orario scolastico e precisamente il giorno 26.09.2008 alle ore 9.40 nel mentre la Esposito era affidata alle cure del suo insegnante di educazione fisica - Luciano Panunzio- come risulta dalla relazione sottoscritta da quest'ultimo nonché dalla deposizione testimoniale resa all'udienza del 02.11.2012.

Dato dunque per provato il rapporto contrattuale tra le parti e l'evento di danno, non appare tuttavia ascrivibile all'insegnante alcun addebito di "culpa in vigilando" (per omessa adozione di preventive misure organizzative e disciplinari volte ad evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo) stante la repentinità del verificarsi della caduta dell'alunna, evento invero non prevedibile, né prevenibile in base all'ordinaria diligenza, e come tale integrante la nozione di "fortuito" quale causa di esonero da responsabilità.

Ed invero, risulta accertato che l'infortunio occorso alla Esposito durante la lezione di educazione fisica è stato determinato da un fatto meramente accidentale ascrivibile ad un errore della stessa che, dopo aver respinto il





pallone con un salto, perdeva l'equilibrio e cadeva a terra procurandosi una distorsione al ginocchio.

Si è trattato dunque di un evento - frutto della normale azione di gioco- che è sfuggito a qualsiasi potere di controllo del prof. Panunzio, il quale nulla avrebbe potuto fare per impedire la caduta della minore.

Nè peraltro alcun addebito può essere mosso all'insegnante per non aver adottato le necessarie misure organizzative e disciplinari volte ad evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo.

Infatti, dall'esame testimoniale effettuato sui capitoli formulati dalla Chartis Europe nella memoria ex art. 183 co.6 II termine, è emerso che il Panunzio, prima di iniziare la lezione, si premurò di controllare che tutti gli alunni indossassero l'attrezzatura adatta per l'attività di educazione fisica e che effettuassero gli esercizi di riscaldamento necessari prima di iniziare la partita di pallavolo, come da programma ministeriale.

Dalle risultanze istruttorie è emerso infatti che la Esposito, così come i suoi compagni, indossava la tuta e le scarpe di gomma adatte allo svolgimento di attività sportiva; il pallone utilizzato per l'allenamento - del peso di 20 gr circa- era quello regolamentare per la pallavolo; la partita si svolgeva alla presenza e sotto il controllo dell'insegnante, che ne dettava le istruzioni per il corretto svolgimento e nessun comportamento scorretto è stato posto in essere dagli altri allievi al fine di determinare la caduta della minore.

Priva di riscontri appare inoltre la doglianza degli attori, secondo cui la caduta sarebbe stata determinata "anche a causa di un avvallamento nella pavimentazione". Ed invero, i testi esaminati- Alessandra Evangelista, Luciano Panunzio ed Esposito Claudio, tutti insegnanti di Scienze motorie presso l'istituto scolastico convenuto, hanno univocamente confermato che l'edificio scolastico, di recente costruzione, è dotato di una palestra la cui pavimentazione all'epoca dei fatti non presentava, e tutt'ora non presenta, alcun tipo di avvallamento o imperfezione.





Alla luce di quanto esposto, essendo provato che il danno occorso alla Esposito è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante, la domanda di risarcimento avanzata dagli attori non può essere accolta.

Le spese processuali, anche quelle sostenute dalla Chartis Europe, sono a carico della parte soccombente (giova osservare che, alla stregua del consolidato indirizzo della Suprema Corte, per il principio di causalità le spese sostenute dal terzo chiamato in giudizio a titolo, come nella fattispecie, di garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia: *ex plurimis*: Cass. 10 novembre 2011 n. 23552; Cass. 21 marzo 2008 n. 7674; Cass. 28 agosto 2007 n. 18205); la relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo: tenuto conto che la complessiva prestazione professionale esplicatasi nel presente giudizio si è esaurita soltanto dopo l'entrata in vigore del regolamento emanato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55, per la liquidazione delle spese si fa riferimento ai parametri indicati nel citato regolamento con la precisazione che ci si discosta dai valori medi in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo trattandosi di un tema ormai ampiamente dibattuto e noto, di una fase istruttoria non particolarmente articolata, di una fase decisionale in cui gli scritti difensivi della Chartis costituiscono sostanzialmente la ripetizione di quelli depositati nelle fase antecedenti mentre quelli dei convenuti non risultano depositati.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, in persona del giudice unico, dott.ssa Stefania Starace, definitivamente pronunciando sulla causa n. R.G. 16848/2009, così provvede:

- Dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'istituto scolastico "Michelangelo";





- Rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dagli attori;
- Condanna Tassari Rosalba ed Esposito Giacomo a rifondere le spese di lite al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, dell'Istituto Scolastico "Michelangelo" e della Chartis Europe, che liquida per ciascun parte in euro 30,00 per esborsi ed in euro 1.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, oltre Iva, Cpa come per legge, con attribuzione, quanto alla Chartis Europe, all'avv. Giancarlo Mariniello ex art. 93 c.p.c.

Così deciso in Napoli, il 23.12.2014

Il giudice

Stefania Starace

La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT
dott.ssa Pia Sordetti.

